

ESTRACOM S.p.A.

MODELLO 231

**Modello di organizzazione e controllo
ex D. Lgs. 231/2001**

PARTE SPECIALE

**Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego
di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita**

Luglio 2009

Sommario

1. Ambito applicativo ed obiettivi	3
2. I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	4
3. i Processi sensibili	6
4. i Principi generali di comportamento.....	7
5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	9

1. AMBITO APPLICATIVO ED OBIETTIVI

La presente Parte Speciale è relativa ai **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, richiamati dalla disposizione di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001. Quest'ultima norma è stata introdotta nella citata normativa dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione".

Si tratta di reati compiuti da soggetti aziendali quali amministratori e dipendenti di ESTRACOM che, in ragione delle loro cariche o funzioni, curano i flussi finanziari aziendali o le procedure di approvvigionamento.

La presente Parte Speciale ha lo **scopo** di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reato incluse tra i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo a ESTRACOM;
- indicare le "regole di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di ESTRACOM, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente i suddetti reati;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

2. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

In tema di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita il D. Lgs. 231/2001 prevede l'**art. 25-octies** ai sensi del quale:

"[1]. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

[2]. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

[3]. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."

I reati considerati nell'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001 sopra riportati sono:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

"[1] Fuori dei casi di concorso di reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

[2] La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.

[3] Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".

Il reato di ricettazione si produce allorché, al fine di procurare a sé od ad altri un profitto, si acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (tipicamente, da un furto).

La fattispecie criminosa in questione unisce penalmente anche il soggetto che in qualsiasi modo interviene, anche come semplice intermediario nel negozio di acquisto di cose provenienti dal delitto, od a qualsiasi titolo interviene nel loro occultamento.

Il bene deve provenire da delitto, ossia il delitto deve essere lo strumento tramite il quale il bene entra nella disponibilità del dante causa.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

"[1] Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

[2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[3] La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

[4] Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Il reato si produce con il compimento di atti o fatti diretti a consentire la riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 640 c.2 n.1 c.p.)

“[1] Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

[2] La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

[3] La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648".

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante l'impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie

3. I PROCESSI SENSIBILI

Nell'ambito delle attività svolte da ESTRACOM i processi sensibili che risultano attinenti con i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono individuati nei seguenti:

- gestione dei rapporti e dei flussi finanziari in entrata ed in uscita intrattenuti con soggetti terzi o con Società del Gruppo;
- gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi;
- gestione delle alienazioni di cespiti.

Tali processi devono risultare adeguatamente formalizzati e dovranno essere periodicamente sottoposti a monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

4. I PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale in occasione dell'instaurarsi di rapporti finanziari con soggetti terzi o di approvvigionamento di beni e/o servizi.

Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

I principi di comportamento si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti e dipendenti di ESTRACOM, mentre si applicano ai consulenti ed ai partner in forza di specifiche clausole contrattuali.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001);
- b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto obbligo di:

- operare nel rispetto della normativa vigente, delle regole stabilite dal Modello Organizzativo e dalla presente Parte Speciale, del Codice Etico e delle altre norme interne aziendali, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei partner finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali ESTRACOM ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui alla presente parte speciale;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi o Società del Gruppo;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- a) ai soggetti che effettuano operazioni di natura finanziaria o societaria per conto di ESTRACOM deve essere formalmente conferito specifico potere con apposita delega per i dipendenti e gli organi sociali ovvero nel relativo contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti;

- b)** tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi ed occasionali con soggetti terzi (ad esclusione degli Intermediari Finanziari) devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione di:
- controparte;
 - ove ciò sia possibile, accertamento della provenienza della merce o dei beni ricevuti;
 - scopo, natura e struttura dell'operazione;
 - valore dell'operazione.
- c)** tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con terzi fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate e collegate ed altri rapporti intercompany, aumenti di capitale, incasso dividendi, ecc. sono regolati esclusivamente attraverso il canale bancario;
- d)** non devono essere effettuati trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane che assicurano la tracciabilità dell'operazione;
- e)** è fatto divieto di emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 5.000 euro che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- f)** i pagamenti in contanti devono essere limitati nel numero e per un importo unitario massimo stabilito nell'apposito regolamento di cassa, devono inoltre essere adeguatamente documentati e monitorati. Nessun tipo di pagamento può esser effettuato in natura;
- g)** coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai «processi sensibili» diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

A tal fine, all'Organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante così come previsto nella Parte Generale del Modello 231.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella Parte Generale del Modello 231.

In particolare è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a)** verificare l'emanazione e l'aggiornamento da parte dell'Azienda di istruzioni standardizzate relative a:
 - una compilazione omogenea e coerente della documentazione inerente le operazioni a rischio seguite dai Responsabili Interni;
 - gli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in particolare, nei rapporti con fornitori e finanziatori;
 - i limiti entro i quali non è necessaria la predisposizione della documentazione inerente le operazioni a rischio seguite dai Responsabili Interni.
- b)** verificare periodicamente il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
- c)** verificare il rispetto e la corretta applicazione delle prescrizioni previste nei processi sensibili da parte di tutti i soggetti aziendali;
- d)** verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle procedure finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di ESTRACOM di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- e)** indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie, già presenti in ESTRACOM, con l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi

finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.